

L'articolo 1 ha la finalità di rendere più cogenti alcuni degli adempimenti – chiaramente elencati nel corpo dell'articolo – in oggi già posti a carico dei soggetti beneficiari dei contributi regionali o che transitano attraverso il bilancio regionale. Adempimenti la cui mancata o tardiva attuazione determina criticità sia a livello di gestione del bilancio regionale (mancato rispetto dei termini di esigibilità con conseguente immobilizzo di fondi per investimenti, difficoltà nel richiedere allo Stato l'erogazione delle varie tranches di finanziamenti statali, ecc.), sia a livello di monitoraggio regionale dell'avanzamento dei lavori e quindi della relativa spesa.

Come modalità di penalizzazione si è ritenuto più corretto intervenire sulla possibilità, da parte dei soggetti inadempienti, di avanzare nuove istanze per beneficiare di ulteriori contributi a valere sul bilancio regionale, anziché prevedere altre forme di penalità, quali ad esempio il definanziamento. In particolare, la presente proposta prevede che l'inosservanza, per almeno tre volte nell'arco temporale individuato al comma 1 dell'articolo di legge in argomento, di uno o più degli adempimenti citati nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma costituisca causa di inammissibilità delle successive istanze presentate dal soggetto inadempiente per beneficiare di ulteriori contributi a valere sulle tre annualità di programmazione successive a quella in cui si è verificata l'ultima inadempienza.

Tale disposizione risponde, nel suo complesso, all'esigenza di assicurare sempre di più una corretta gestione amministrativo-contabile delle opere pubbliche finanziate con fondi regionali e statali, al fine di ottenere un più proficuo impiego delle risorse economiche disponibili annualmente.

Si è ritenuto infine opportuno, come indicato al comma 4, non applicare la sanzione di cui al comma 2 alle istanze di contributo inerenti interventi aventi carattere di somma urgenza dichiarata ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.

L'articolo 2 ha la finalità di agevolare l'operato dei soggetti costituenti il settore regionale allargato nell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 lett. b) della Legge 29 dicembre 2021 n. 21; all'uopo si rende necessario fornire una puntualizzazione normativa finalizzata a consentire di assicurare effetti concreti in ordine alle misure di conseguimento degli obiettivi di finanza regionale per il triennio 2022-2024.

L'articolo 3 modifica il comma 7 dell'art. 1 della l.r. 22/2021, inserendo il richiamo alla D.G.R. n. 1122/2021, che ha approvato l'aggiornamento delle Linee guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali” approvate con la D.G.R. n. 336/2021.

L'articolo 4 reca la dichiarazione di urgenza.

Articolo 1

(Adempimenti a carico dei beneficiari di contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica)

1. Dall'anno 2023 i soggetti attuatori beneficiari di contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica con risorse iscritte a bilancio regionale sono tenuti, nel periodo compreso tra la data della comunicazione della delibera di concessione del contributo e la data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere, ai seguenti adempimenti:
 - a) trasmettere a Regione Liguria la scheda di monitoraggio, Appendice 6 delle Linee guida di cui al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 22/2021, relativa allo stato di avanzamento degli interventi, nel rispetto della seguente tempistica:
 - 1) primo invio entro un mese dalla data di comunicazione della delibera di concessione del contributo;
 - 2) secondo invio entro la prima data utile tra le seguenti: 15 aprile (con aggiornamento dei dati al 31 marzo), 15 luglio (con aggiornamento dei dati al 30 giugno), 15 ottobre (con aggiornamento dei dati al 30 settembre) e 15 gennaio (dell'anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo, con aggiornamento dei dati al 31 dicembre dell'anno precedente);
 - 3) invii successivi con cadenza trimestrale calcolata rispetto alla data di scadenza del secondo invio;
 - b) trasmettere a Regione Liguria l'istanza di erogazione degli acconti e del saldo del contributo concesso, corredata delle certificazioni rilasciate dal responsabile unico del procedimento redatte in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di cui alla lettera a), entro 60 giorni decorrenti, rispettivamente, dalla data di avvenuta consegna dei lavori, dalle date di raggiungimento delle quote percentuali di avanzamento lavori e dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere;
 - c) trasmettere a Regione Liguria, con riferimento ai contributi assegnati a valere sui fondi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni, la modulistica inerente il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti) e successive modificazioni e integrazioni, debitamente compilata e sottoscritta dai responsabili unici del procedimento, entro il 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno;

- d) procedere, con riferimento ai contributi assegnati a qualsiasi titolo quale finanziamento o cofinanziamento di opere pubbliche, all'invio dell'attestazione concernente il trimestrale aggiornamento sulla piattaforma della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP) di cui al d.lgs. 229/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dei dati degli interventi finanziati.
2. L'inosservanza di uno o più adempimenti di cui al comma 1, reiterata per tre volte nell'arco temporale individuato dal medesimo comma, costituisce causa di inammissibilità alla presentazione di successive istanze presentate per beneficiare di ulteriori contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica a valere sulle tre annualità di programmazione successive a quella in cui si è verificata l'ultima inadempienza.
 3. Dell'accertamento delle inadempienze è data comunicazione scritta agli interessati.
 4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica alle istanze di contributo inerenti interventi aventi carattere di somma urgenza dichiarata ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024")

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024") dopo le parole: "per la parte non utilizzata nell'esercizio precedente." Sono aggiunte le parole: "Per gli esercizi 2023-2024 il contributo di funzionamento è utilizzato esclusivamente per le spese correnti dell'esercizio di riferimento."

Articolo 3

((Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento))

1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento) dopo le parole: "modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali)", sono aggiunte le seguenti parole: "come aggiornate dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2021, n. 1122".

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.